

**L.R. 10 agosto 2004, n. 15.**  
**Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.**

---

**Sommario**

**Art. 1** (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 [...]

**Art. 2** (Affidamento della gestione)

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono [...]

**Art. 3** (Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)

1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per [...]

**Art. 4** (Norma transitoria)

1. Le convenzioni tra gli enti territoriali ed i soggetti affidatari della [...]
- 

**L.R. 10 agosto 2004, n. 15.**  
**Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.**  
**(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)**

**Art. 1.** (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della [legge 27 dicembre 2002 n. 289](#) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi situati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport.

4. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini.

**Art. 2.** (Affidamento della gestione)

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.

4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

**Art. 3.** (Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)

1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;

b) esperienza nella gestione di impianti sportivi;

c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

d) livello di attività svolta;

e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.

4. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non potrà comunque superare il trenta per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

#### **Art. 4.** (Norma transitoria)

1. Le convenzioni tra gli enti territoriali ed i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui prima scadenza sia prevista entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse.

2. Le convenzioni, la cui prima scadenza sia prevista oltre il termine di cui al comma 1, dovranno essere rinnovate secondo le previsioni di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 2006.